



**Sicurezza Cantieri D. Lgs 81/08 Titolo IV:
le novità introdotte**

**Principali criticità e differenze fra
l'ex D.Lgs 494 e il D.Lgs 81/08**

ing. Paolo Ghini
Forlì, 25 novembre 2008

Riferimenti

- **D.Lgs 81/08 "TESTO UNICO"**
tutela salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
in vigore dal 15/05/08

che ha abrogato e preso il posto di:

- D.Lgs 494/96, prescrizioni minime di sicurezza e di salute nei cantieri
- D.Lgs 626/94, sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro
- D.Lgs 547/55, prevenzioni infortuni sul lavoro
- D.Lgs 303/56, igiene del lavoro
- *... e di molte altre leggi sulla sicurezza e salute nel lavoro*

Titolo IV - CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI

- **Capo I - è l'ex 494: “Misure per la salute e sicurezza nei cantieri temporanei o mobili”** (*art. 88-104*): *definizioni, Committ., CS, PSC, POS, ecc.*
- **Capo II - è l'ex 164 - lavori in quota + altro (CM, ...):**
“Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni e nei lavori in quota”

Sezione I - Campo di applicazione (*art. 105-108*)

Sezione II - Disposizioni di carattere generale (*art. 108-115*): *viabilità, recinzioni, vie, lavori in quota, opere provvisorie, scale, cadute dall'alto, lavoro su funi, linee elettriche aeree*

Sezione III - Scavi e fondazioni (*art. 118-121*)

Sezione IV - Ponteggi e impalcature in legname (*art. 122- 130*):
ponteggi e passerelle

Sezione V - Ponteggi fissi (*art. 131-138*): *autorizzazione, libretto, ecc.*

Sezione VI - Ponteggi movibili (*art. 139-140*): *su cavalletti e su ruote*

Sezione VII - Costruzioni edilizie (*art. 141-149*): *armature, centine, scale in muratura, paratoie e cassoni, ecc*

Sezione VIII - Demolizioni (*art. 150-156*)

- **Capo III - “Sanzioni”** (*art. 157-160*)

ALLEGATI

ALLEGATO I - Gravi violazioni ai fini dell'adozione del provvedimento di sospensione dell'attività Imprenditoriale

ALLEGATO II - Casi in cui e' consentito lo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protez. dai rischi (art. 10)

ALLEGATO 3A - Cartella sanitaria e di rischio

ALLEGATO 3B - Informazioni relative ai collettivi aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria

ALLEGATO IV - Requisiti dei luoghi di lavoro *[non per cantieri]*

ALLEGATO V - *Requisiti di sicurezza delle attrezzature di lavoro “pre” direttive di prodotto*

ALLEGATO VI - Disposizioni concernenti l'uso delle attrezzature di lavoro

ALLEGATO VII - Verifiche di attrezzature

ALLEGATO VIII - *[DPI]*

ALLEGATO IX - *[Norme di buona tecnica elettriche; distanze da conduttori elettrici]*

ALLEGATO X - Elenco dei lavori edili o di ingegneria civile di cui all'articolo 89 comma 1, lettera a)

ALLEGATO XI - Elenco dei lavori comportanti rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori di cui all'articolo 100, comma 1

ALLEGATO XII - Contenuto della notifica preliminare di cui all'articolo 99

ALLEGATO XIII - Prescrizioni di sicurezza e di salute per la logistica di cantiere

ALLEGATO XIV - Contenuti minimi del corso di formazione per i coordinatori per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori

ALLEGATO XV - Contenuti minimi dei Piani di sicurezza nei cantieri temporanei o mobili

ALLEGATO XVI - Fascicolo con le caratteristiche dell'opera

ALLEGATO XVII - Idoneita' tecnico professionale

ALLEGATO XVIII - Viabilita'nei cantieri, ponteggi e trasporto dei materiali

ALLEGATO XIX - Verifiche di sicurezza dei ponteggi metallici fissi

ALLEGATO XX - [Scale (pari efficacia); Laboratori per certificare scale e ponteggi]

ALLEGATO XXI - Accordo tra stato, regioni e province autonome sui corsi di formazione per lavoratori addetti a lavori in quota

ALLEGATI da XXIV a XXXII - Prescrizioni generali per la segnaletica di sicurezza, comunicazione verbale e gestuale

ALLEGATO XXXIV - Requisiti minimi VDT

ALLEGATO XXXVI - Valori limite di esposizione e valori di azione per i campi elettromagnetici

ALLEGATO XXXVII - Radiazioni ottiche

ALLEGATO XXXIX - Valori limite biologici obbligatori e procedure di sorveglianza sanitaria

ALLEGATO XL - Divieti *[Chimici]*

ALLEGATO XLI - *[Norme UNI per campionamenti ambientali]*

ALLEGATI da XLII a XLIII - *[Cancerogeni, mutageni]*

ALLEGATI da XLIV a XLVIII - *[Biologici]*

ALLEGATI da XLIX a LI - *[Esplosione]*

81 vs 494

Differenze e punti critici

Analisi del Titolo IV, Capo I: INTERPRETAZIONI CORRENTI (e di buon senso)

CAMPO DI APPLICAZIONE (art. 88; art. 89, c. 1, a): lo stesso della 494

DEFINIZIONI (art. 89)

- Cantiere: = 494
- Committente: = 494
- RESPONSABILE DEI LAVORI: CAMBIAMENTI
 - Durante la progettazione: deve coincidere col Progettista
 - Durante i lavori: deve coincidere col DL
 - Appalti pubblici: è il RUP

INTERPR.:

- *Resta facoltativo (molti Comm. “o” RL; anche se: tolto “può” da def., tolto “eventuale” RL dal PSC, inserita resp. esclusiva per l’RL !!)*
- *Se non c’è DL o Progettista: ok altra persona competente in edilizia*
- *Appalti Pubblici: il RUP va nominato per iscritto (v. anche AVLLP)*

- Lavoratore autonomo: = 494, *“persona fisica la cui attività contribuisce alla realizzazione dell’opera senza vincolo di subordinazione”*

NOTE:

- *Questa def. è più ampia di quella valida nel resto del TU (art. 3, c. 11: persone di cui all’art. 2222 del CC “Contratto d’opera”: persona che “si obbliga a compiere, verso un corrispettivo, un’opera o un servizio con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente”)*
- *Ci stanno dentro anche i ddl di ditte appaltatrici, che lavorano direttamente assieme ai propri dipendenti.*
- Csp: = 494
- CSE: = 494, CON AGGIUNTA
ora non può essere:
 - il DDL delle esecutrici, né un suo dipendente, né il suo RSPP
 - *INTERPR.: né, di conseguenza, altra persona da lui pagata*
- Uomini-giorno: =494

- POS: = 494,
Ma ora:
 - è VdR dell'81 (art. 17, c. 1, a), quindi:
 - custodito in cantiere,
 - modalità per farla, tra cui consult. RLS/RLST + MC, anche per agg.
 - sanzioni alte (solo arresto se > 200 gu ?)
 - contenuti: Allegato XV (ex DPR 222/03 modificato)
- IMPRESA AFFIDATARIA: NUOVO *“Impresa titolare del contratto di appalto con il committente che, nell'esecuzione dell'opera appaltata, può avvalersi di Imprese subappaltatrici o di lavoratori autonomi”*
NOTE
 - I *CONSORZI* sono affidatari
 - Deve *VERE* capacità organizzative, e *DISPORRE* di risorse
 - Ha importanti obblighi, anche dentro il cantiere (art. 96, 97)
- IDONEITA' TECNICO-PROFESSIONALE: NUOVO *“possesso di capacità organizzative, nonché disponibilità di forza lavoro, di macchine e di attrezzature, in riferimento alla realizzazione dell'opera”*

COMMITTENTE **Obblighi** (art. 90, 93, 99, 100, 101)> UGUALE ALLA 494:

- si attiene ai principi di prevenzione
- prevede nel progetto fasi e durata lavori (gu)
- durante la progettazione valuta PSC e Fascicolo
- deve nominare contemporaneamente CSP e Progettista
- deve nominare il CSE prima dei lavori o quando, iniziati i lavori, si rientra nell'obbligo
- può svolgere il ruolo di CS quando vuole, se ha i requisiti
- Comunica i nomi dei CS alle Imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi, e li mette nel cartello di cantiere
- Comm. non resp. limitatam. all'incarico conferito al RL, *(ma ora di meno!)*
- Trasmette il PSC a tutte le Imprese invitate per l'offerta
- Inserisce nel contratto di appalto il PSC (coi costi sicurezza)
- Schema Notifica (ma aggiunti CF e PIVA): Allegato XII

> DIVERSO DALLA 494:

- CSP OBBLIGATORIO quando vi sono più “Imprese”
 anche NON contemporanee, CONTANDO ANCHE l'affidataria e
 l'eventuale Impresa esecutrice del comm., NON CONTANDO i L.A.:
 - nei lavori non privati: sempre;
 - nei lavori privati: se soggetti a Permesso di Costruire*NOTA:*
 - *Vi sono casi di importanti lavori “privati” non soggetti a PdC!!*
- CSE OBBLIGATORIO tutte le volte che vi sono più “Imprese”.
NOTE:
 - *però PSC+Fasc. fatti DOPO il progetto hanno poco senso!*
 - *i lavori non possono iniziare senza PSC e verifiche dei POS*
- NOTIFICA: va fatta sempre, aggiornata, appesa quando:
 - vi sono più “Imprese” (*Nota: e non solo quando c'è il CSP*)
 - cantieri che diventano con più Imprese
 - cantieri con almeno 200 gu dove opera una sola Impresa
 - Eliminata la sanzione amministrativa, ma ...
- SE MANCA PSC O FASCICOLO O NOTIFICA:
SOSPESO IL TITOLO ABILITATIVO!

- CHIEDE ALLE IMPRESE ESECUTRICI:

- > anche se 1 sola Impresa o senza Notifica, CSE, CSP, PSC+Fasc
- per lavori privati *INTERPR.: non soggetti a PdC:*
 - DURC
 - autocertificazione relativa al CCNL applicato
- per gli altri lavori:
 - dichiaraz. organico medio annuo, distinto per qualifica
 - estremi denunce dei lavoratori a INAIL, INPS, Casse Edili
 - dichiarazione relativa al CCNL applicato

- TRASMETTE ALL'AMMINISTRAZIONE COMPETENTE

- > anche se 1 sola Impresa o senza Notifica, CSE, CSP, PSC+Fasc
 - > NUOVO: anche x lavori in economia con affidamento a L.A.
 - > NUOVO: anche x lavori fatti con propri dipendenti senza appalti
 - > prima dell'inizio dei lavori in PdC o DIA:
 - nomi delle Imprese esecutrici
 - documentazioni di cui alla verifica dell'idoneità tecnico-prof.
 - documentazioni chieste alle Imprese esecutrici
- SE MANCANO I DURC: SOSPESO TITOLO ABILITATIVO !!

→ NB: ci sono in internet interpretazioni discordanti / scorrette su ciò

- VERIFICA DELL'IDONEITÀ TECNICO PROFESSIONALE:
 - > di: OGNI Impresa affidataria, Imprese esecutrici, lav.aut.,
 - > in relazione ai lavori o alle funzioni da affidare
 - > anche se 1 sola Impresa o senza Notifica, CSE, CSP, PSC+Fasc
 - per lavori privati *INTERPR.: non soggetti a PdC*, chiedendo alle Imprese:
 - certificato iscrizione CCIAA
 - DURC
 - autocertificazione possesso requisiti di cui All. XVII
INTERPR.: chiedere stesse cose anche ai lav. aut. (come per affidataria, come per appalti non edili)
 - per gli altri lavori:
 - secondo le modalità Allegato XVII

(continua)

ALLEGATO XVII - IDONEITA' TECNICO PROFESSIONALE

2. I lavoratori autonomi dovranno esibire almeno:

- a) iscriz. alla CCIAA con oggetto sociale inerente alla tipologia dell'appalto
- b) specifica doc. attestante macchine, attrez., opere provv. conformi all'81
- c) elenco dei DPI in dotazione
- d) attestati della propria formaz. e la idoneità sanitaria previsti dall'81
- e) DURC

INTERPR.:

- *Formazione e idoneità sanitaria non obbligatori per L.A., salvo casi speciali (ad es. montaggio ponteggi, uso gru, installazioni impianti, ecc.).*

3. In caso di sub-appalto il datore di lavoro committente verifica l'idoneità tecnico-profess. dei subappaltatori con gli stessi criteri di cui al prec. p. 1.

INTERPR.:

- *E col punto 2. per i L.A.!*

- RESPONSABILITÀ DEI COMMITTENTI E DEI RL
più ampie, ma ora non sanzionate!

Comm.: ha la responsabilità di verificare

- che l'RL svolga il suo ruolo
- che il CSE segnali al RL e al Committente le inosservanze di Imprese e L.A. previa ... e proponga ...

RL (*INTERPR.: o, se manca, il Comm.*): ha la respons. di verificare

- che il CSP rediga PSC e Fasc.
- che il CSE:
 - verifichi con opportune azioni di coord.-controllo, che le Imprese e i L.A. applichino il PSC e le corrette procedure di lavoro
 - verifichi i POS, adegui PSC+Fasc., faccia adeguare i POS
 - organizzi coop., coord., inform. tra i ddl compresi i L.A.
 - verifichi attuazione accordi sociali per il coord. fa RLS

COORDINATORI PER LA SIC. Requisiti professionali (art. 98)

SIMILE ALLA 494:

- Laurea magistrale + 1 anno esp., Laurea + 2 anni, Dipl. + 3 anni
- Corso da 120 ore → ALLEGATO XIV
- Esonero dal corso per ex pubbl.uff./incaric. p.s. con 5 anni lavoro nella sicurezza edile; chi ha dato un esame ... ; chi ecc. ecc.

MA ORA:

- Esame finale (simulazione + test)
- Corso: precisati i contenuti , max assenza 10%, 30 alunni max
- Aggiornamento ogni 5 anni di almeno 40 ore

NOTE:

- *Sparito ogni rif. ai corsi da 60 ore! INTERPR.: restano validi*
- *Sparito l'esonero dal corso per i dip. pubblici che fanno i CS nelle PA*
- *Che ne è degli attuali CS senza esame?*
INTERPR.: restano validi, ma devono aggiornarsi

CSP Obblighi (art. 91)

UGUALE ALLA 494, MA ora ci sono gli ALLEGATI:

- Redige PSC: secondo L'ALLEGATO XV
- Predispone Fascicolo: secondo L'ALLEGATO XVI (+ All. II UE 26/05/93)

CSE Obblighi (art. 92)

UGUALE ALLA 494 con PICCOLE differenze:

- non più “provvede” a verificare, organizzare, segnalare, sospendere, ma “verifica”, “organizza”, “segnala”, “sospende”: deve agire lui direttamente
- segnala le inosservanze al Committente “e” al RL (non più “o”)
- NB: IL DL non può liquidare l'importo dei costi per la sic. nei SAL senza ok del CSE (v. All. XV, p. 4.1.6)

PSC e COSTI (art. 100)

- PSC: *Sostanzialmente UGUALE ALLA 494 (testo riorganizzato), MA:*
 - per ridurre-prevenire i rischi (anche rischi All.XI = 494 All.II)
 - secondo L'ALLEGATO XV
 - inserire anche tavola tecnica per gli scavi
- COSTI SICUREZZA: *UGUALE ALLA 494 per rischi PSC, MA ora anche:*
nei contratti inserire i costi sic. per rischi propri, applicandosi art. 26

ALLEGATO XV - CONTENUTI MINIMI DEI PIANI DI SICUREZZA NEI CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI

DIFFERENZE rispetto al DPR 222/03:

- PSC: anche i rischi aggiuntivi rispetto a quelli specifici propri dell'attività delle Imprese e dei L.A. (non solo area e interferenze). Ad es. per i terzi.
- PSC: x lavori stradali considerare anche i rischi dovuti al traffico
- DL liquida nei SAL i costi x sic. solo previo OK del CSE
- *Note:* - *Il PSS non ha più senso: se c'è più di un POS c'è anche il PSC*
- *2.1.2. b): individuazione dei soggetti: rispetto al 222/03, è stato tolto "eventuale" davanti alla parola "RL" ... ?!*

FASCICOLO (art. 91)

ALLEG. XVI - FASCICOLO CON LE CARATTERISTICHE DELL'OPERA

NUOVO (obbligatorio; il vecchio All.II - UE 26/05/93 va solo tenuto in conto)

- Predisposto per la prima volta da CSP
- Aggiornato dal CSE durante i lavori
- Aggiornato poi dal Comm.
- Accompagna l'opera
- Per lavori pubblici: tiene conto del Piano di Manutenzione
- Contenuto (schede con disegni e foto, firmate):
 - *Cap. 1: descrizione di opera e persone (comm., progettisti, CS, Impresa appaltatrice)*
 - *Cap. 2: rischi per i lavori sull'opera e misure di sicurezza in dotazione e ausiliarie (accessi, luogo di lavoro, scarichi, movimentazioni, ecc.)*
 - *Una scheda per ogni lavoro*
 - *Sostituita ad ogni aggiornamento*
 - *Scheda x le sicurezze in dotaz. (installazione, uso, verifiche, ecc.)*
 - *Cap. 3: riferimenti alla documentazione esistente (opera nel contesto - architettonica e statica - impianti)*

AFFIDATARIA**Obblighi (art. 96, 97, 101)****NUOVO**

- È la titolare del contratto col Comm. (→ *i Consorzi sono Affidatari*)
- Può essere più d'una.
- Può proporre al CSE modifiche al PSC per migliorarlo, a parità di costi sic.
- È soggetta agli obblighi art. 26 verso tutti i subappalti e contratti d'opera:
 - verifica idoneità di Imprese e L.A. usando Allegato XVII
 - inserisce i Costi sic. e il PSC in tutti i contratti dai suoi in giù
 - promuove coop. e coord. con tutti (con PSC+POS, e in cantiere)
 - risponde in solido con ogni subapp. x i danni ai dip. non coperti da Inail/Inps, se dovuti a rischi non specifici della ditta
- Prima dei lavori, trasmette il PSC a tutte le Impr. esecutrici e a tutti i L.A.
- Fa il suo POS
- Riceve, Verifica in 15 gg (rispetto al suo), e Trasmette al CSE tutti i POS
- Non fa iniziare i lavori alla singola Impresa senza verifica POS

- Vigila sui lavori e sull'applicaz. del PSC → *deve avere almeno un Capoc.*
- Coordina i DDL per tutti gli aspetti comuni di cantiere

aggiornam. fasi e durate di lavoro	gestione stoccaggi e depositi
* logistica e servizi allegato XIII	controllo e manut. impianti e dispositivi
* accesso e recinzioni	* sicurezza accatastamenti
ordine e salubrità	* gestione materie pericolose e macerie
ubicaz. posti di lavoro e mater.	* protez. lavoratori dalle influenze atmosf.
vie e zone	cooperazione anche coi lav. aut.
movimentazioni	interazioni interne ed esterne
- Dà attuazione direttam., assieme agli altri DDL, ai compiti con * (v. oltre)

NOTE

- *Affidataria ha molte e importanti responsabilità (ci va spesso di mezzo!)*
- *Affidataria ottimo aiuto per il CSE*
- *Deve trasmettere a tutti ogni aggiornamento del PSC*

IMPRESE ESECUTRICI**Obblighi** (art. 95, 96, 100, 101, 102)*UGUALE ALLA 494:*

- DDL consulta il RLS/RLST/RLSS prima di accettare il PSC e le eventuali modifiche, glielo spiega, e riceve le sue osservazioni
- Fanno VdR + POS (anche rischi x terzi), col MC e RSPP
- Attuano PSC e POS
- Curano gli aspetti generali di cantiere
(aggiornam. fasi e durate di lavoro, ordine e salubrità , vie e zone, movimentazioni, gestione stoccaggi e depositi, ubicaz. posti di lavoro e mater., controllo e manut. impianti e dispositivi, cooperazione anche coi lav. aut., interazioni interne ed esterne)
- Curano: sicurezza accatastamenti, gestione materie pericolose e macerie
- Danno PSC e POS a RLS/RLST/RLSS almeno 10 gg prima dei loro lavori e lo consultano prima di redigerlo
- Si adeguano all'81 (DPI, attrezzature, ecc.)
- Danno i cartellini
- Cooperano e si coordinano con altri DDL e L.A.

NUOVO:

- Inseriscono nei loro subcontratti: Costi Sic., PSC, altre eventuali Info sic.
- Verificano idoneità dei loro sub *INTERPR.: usando Allegato XVII*
- Trasmettono il POS all'Affidataria prima dei loro lavori e non lavorano se non approvato
- POS in cantiere
- Adottano:
 - recinzioni (invalicabili, individuabili, visibili) e accessi
 - logistica e servizi ex Allegato XIII ←NUOVO
 - protez. lavoratori dalle influenze atmosferiche
- Non più esplicitato l'obbligo di consultare l'RLS/T/S per aggiornamenti del POS, ma compreso negli obblighi generali di VdR (art. 29, c. 3)

ALLEGATO XIII – PRESCRIZIONI DI SICUREZZA E DI SALUTE PER LA LOGISTICA DI CANTIERE

UGUALE ALL'ALLEGATO IV DELLA 494:

- Prescrizioni per i posti di lavoro nei cantieri all'interno dei locali (porte, vie, aria, luce, pavimenti, finestre, vie)

MANCA

- Posti di lavoro all'esterno: → obblighi inseriti nel Titolo IV, Capo II (cadute di materiali, demolizioni, paratoie-cassoni))

NUOVO

- Obbligo in cantiere di: spogliatoi, docce, lavabi, gabinetti, refettori-riposo, acqua potabile
 - ok roulotte o caravan, ma solo entro 5 gg dall'inizio cantiere
 - ok roulotte o caravan x lav. stradali, ma solo in aggiunta e se ...
 - per spogliat., refettori-riposo: ok “monoblocchi” h > m 2,40, con serramenti apribili
 - per gabinetti e lavabi: ok convenz. scritta con struttura vicina, se ...
 - ok bagni chimici, ma solo per part. esigenze e se igiene assicurata

DUVRI+ART. 26 in EDILIZIA (art. 26, 96, 97)

NB: gli obblighi ex art. 26 per l'appalto "generico" valgono anche in edilizia,
FATTE SALVE le specificità del Titolo IV

Quindi:

- PSC + POS attua obbligo di: DUVRI + scambio info + VdR + aggiorn. VdR
- Valutazione idoneità Imprese e L.A. si fa con l'Allegato XVII
- Tutti i contratti devono avere PSC + Costi sic.(=PSC non ribass.+propria)
- Tutti devono cooperare e coordinarsi
- Ma il promotore del coord.-coop. è l'Affidataria

DUVRI sì o no? Piccola casistica:

- Se c'è PSC, e quindi i POS: no DUVRI; inserire Costi sic. nei contratti
- Se non c'è PSC (caso con 1 sola Impresa=Affidataria, e/o L.A.):
 - occorre DUVRI, anche coi rischi x i terzi e Comm. (che aggiorna VdR)
 - fatto da chi? Affidataria, se Comm. è persona; Comm., se è Impresa
 - inserire DUVRI+Costi Sic. in tutti i contratti

DUVRI, quando occorre:

- deve stare in cantiere
- non riguarda i rischi propri delle Imprese

LAVORATORI AUTONOMI **Obblighi** (art. 21, 94, 100)

UGUALE ALLA 494 + 123:

- indossano cartellino - usano DPI e attrezzature conformi all'81 - si adeguano al PSC e alle indicazioni del CSE
- NB: compresi i ddl che lavorano direttamente

PREPOSTI **Diritti-Doveri** (art. 19, 37, 96, 100, 159)

NUOVO

- Hanno diritto a formazione specifica e aggiornamento
- Sono responsabili se non attuano in cantiere PSC, POS, logistica, ecc., per quanto di loro competenza

DIPENDENTI **Diritti-Doveri** (art. 20)

UGUALE ALLA 626+123:

- Usano DPI, attrezzature, si adeguano..., ecc. + indossano cartellino

NOVITÀ VARIE

- Vd RUMORE preventiva: ok fare rif. a livelli std riconosciuti dalla Commissione Consultiva Permanente e citando la fonte
- MC visite in cantiere: almeno una all'anno
- Varie importanti novità anche da tutto il resto dell'81, tra cui:
 - Se non eletto RLS, il DDL deve andare dal RLST o RLSS (art. 47)
 - RLS di Sito per cantieri > 30.000 gu (art. 49)
 - Noleggio a freddo (art. 72):
 - cliente DDL: dare dichiarazione coi nomi degli addetti, formati
 - chi noleggia: acquisire e conservare dichiarazione cliente + attestare buono stato attrezzature (o conformità all.V, x pre CE)
 - Prima dell'uso di ponteggi, gru, argani, armature e altre attrezzature pericolose per installazione: verifica scritta di corretto montaggio, fatta da un competente (art. 71)
- Sanzioni: più alte, fino a 12.000 € per reati 494 che prima erano fino 4.131
Sanz. amministrative fino 6.000 € per obblighi di trasmissione doc. e CSE che non verifica attuazione accordi per coordinamento fra RLS

Grazie per l'attenzione